

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

**GIOVANNI SANTANGELO**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2012	/92430
DEL	12/04/2012		

**OGGETTO:** Richiesta di parere interpretativo in merito all'applicazione della lettera C, punto 1.c, della Deliberazione Assembleare n. 28 del 2010.

A riscontro del quesito pervenuto in data 17 dicembre 2012 PG\2012\0043237, relativo alla possibilità di utilizzare le zone della struttura centuriata di cui all'art. 21, comma 2, lett. c., del PTPR e le fasce di rispetto ferroviarie e degli elettrodotti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si forniscono i seguenti chiarimenti, sentite le D.G. Ambiente, difesa del suolo e della Costa, Attività produttive e Agricoltura.

In primo luogo, si ricorda che la delibera dell'Assemblea legislativa n. 28 del 2010 distingue le diverse aree territoriali sulla base dei differenti livelli di tutela, graduati in relazione alla presenza di vincoli di natura paesaggistica e ambientale e, in via generale, alle caratteristiche del territorio. Vengono, così, distinte:

- le aree in cui è vietato installare gli impianti fotovoltaici, in quanto si tratta di ambiti di elevata rilevanza paesaggistica, ambientale e culturale (lettera A dell'Allegato);
- le aree in cui è possibile localizzare gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, rispettando determinate condizioni e limiti (lettera B dell'Allegato);
- le aree, diverse da quelle di cui alle lettere A e B, in cui è possibile localizzare gli impianti, senza dover rispettare le esclusioni, le condizioni, i limiti dimensionali o di potenza nominale degli impianti, ecc.. (lettera C dell'Allegato).

Per quanto attiene al quesito in merito alla possibilità di installare impianti fotovoltaici nella **fascia di rispetto delle linee ferroviarie**, ricadente in zone di tutela della struttura centuriata e attraversata da elettrodotti, la delibera assembleare n. 28/2010, ha stabilito che:

- le zone della struttura centuriata, di cui all'art. 21, comma 2, lett. c., del PTPR, sono aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, purché vengano rispettate le seguenti condizioni: l'impianto sia realizzato da un'impresa agricola; la superficie occupata dall'impianto non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile; la potenza

nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto fino a un massimo di 1 Mw per impresa (lettera B, punto 2);

- le fasce di rispetto delle linee ferroviarie e degli elettrodotti, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto di eventuali vincoli, sono aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici da parte di qualsiasi soggetto (impresa agricola e non), senza dover rispettare le condizioni, i limiti dimensionali o di potenza nominale degli impianti, ecc.. (lettera C dell'Allegato), purché tali aree non ricadano nelle aree di cui alla lettera A.

Si ricorda in premessa che, il problema di come cumulare i diritti che riguardano una molteplicità di aree aventi caratteristiche diverse nella disponibilità del soggetto richiedente è specificato nella circolare PG/2011/84824 del 4 aprile 2011 reperibile al sito <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/fonti-rinnovabili/norme-e-atti-regionali-1/norme-e-atti-regionali>.

Si evidenzia conseguentemente che, nel caso specifico, il soggetto richiedente, anche non imprenditore agricolo, che abbia la disponibilità di un'area con dette caratteristiche, potrà utilizzare per l'installazione di un impianto fotovoltaico:

- l'intera fascia di rispetto della linea ferroviaria e dell'elettrodotto come individuata e perimetrata negli strumenti di pianificazione comunale o dalla normativa di settore, non applicandosi in tal caso i limiti e le condizioni di cui alla lettera B.2;

- la quota dell'area ricadente in zona di tutela della struttura centuriata ove il medesimo richiedente sia imprenditore agricolo.

Resta fermo che è necessario il previo assenso del gestore delle infrastrutture ferroviarie e dell'elettrodotto cui ineriscono le fasce di rispetto.

Si ritiene di dover evidenziare che l'individuazione della fascia di rispetto degli elettrodotti deve essere conforme alle indicazioni della norma settoriale di riferimento.

Cordialmente

F.to Giovanni Santangelo

AM\MR